

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 29 DEL 21 LUGLIO 2025

lavoro**facile**.it  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

**INDICE**

<b>ADEMPIMENTI .....</b>	<b>3</b>
<b>NEWS IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>5</b>
<i>“Gestione eventi lesivi” accessibile anche ai datori agricoli.....</i>	<i>5</i>
<i>Scuola: strutturale la tutela assicurativa.....</i>	<i>5</i>
<i>Patente a crediti: l’anzianità in CCIA porta fino a 10 crediti in più.....</i>	<i>5</i>
<i>Pubblico: novità sulla richiesta delle visite per idoneità.....</i>	<i>6</i>
<i>L’armatore non può operare ritenute come sostituto d’imposta se non imprenditore.....</i>	<i>7</i>
<i>Rivalutate le prestazioni economiche per danno biologico 2025 .....</i>	<i>7</i>
<i>Aggiornato il costo medio orario del lavoro per la ristorazione collettiva .....</i>	<i>8</i>
<i>AUU, il calendario dei pagamenti fino a dicembre 2025.....</i>	<i>9</i>
<i>Fondo telecomunicazioni: come stimare la prestazione integrativa .....</i>	<i>9</i>
<i>Lavoro intermittente ancora ammissibile per le attività dell’elenco.....</i>	<i>10</i>
<i>Autoimpiego: firmato il decreto per gli incentivi.....</i>	<i>11</i>
<i>Patente a crediti: si può delegare la gestione al professionista .....</i>	<i>12</i>
<i>I medici di patronato possono trasmettere i certificati di infortunio .....</i>	<i>12</i>
<i>Bulgaria: dal 2026 in area Euro.....</i>	<i>13</i>
<i>Compartecipanti familiari e piccoli coloni: indennità di malattia, maternità e TBC 2025.....</i>	<i>13</i>
<i>Esonero parziale artigiani e commercianti: istanza di riesame non duplicabile.....</i>	<i>14</i>
<i>Mance detassate anche se percepite dai lavoratori somministrati.....</i>	<i>14</i>
<i>Approvato il Testo Unico in materia di IVA .....</i>	<i>15</i>
<i>Report produttività: crescono i contratti depositati.....</i>	<i>16</i>
<i>Gli importi per il 2025 dei contributi volontari agricoli .....</i>	<i>17</i>
<i>Gruppi societari: in GU il decreto sul calcolo della maxi-deduzione.....</i>	<i>17</i>
<i>Riforma disabilità: al via l’applicazione per la certificazione .....</i>	<i>18</i>
<b>APPROFONDIMENTI .....</b>	<b>19</b>
<i>Trento: il Fondo si adegua alla riforma degli ammortizzatori sociali.....</i>	<i>19</i>
<i>Le novità del modello 770/2025 per i datori di lavoro .....</i>	<i>21</i>
<i>Atleti e tesserati: premi soggetti alla ritenuta del 20%.....</i>	<i>27</i>
<i>Edili: niente contributo al Prevedi per i rapporti brevi.....</i>	<i>28</i>

## ADEMPIMENTI

### Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

### La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Lug - 24	120,0	0,925147	0,693860	<b>0,875</b>	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	0.925147	0,756939	<b>1,000</b>	1,756939	1,01756939

Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	<b>1,125</b>	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	<b>1,250</b>	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	<b>1,375</b>	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	<b>1,500</b>	2,320017	1,02320017
Gen-25	120,9	0,582363	0,436772	<b>0,125</b>	0,561772	1,00561772
Feb-25	121,1	0,748752	0,561564	<b>0,250</b>	0,811564	1,00811564
Mar-25	121,4	0,998336	0,748752	<b>0,375</b>	1,123752	1,01123752
Apr-25	121,3	0,915141	0,686356	<b>0,500</b>	1,186356	1,01186356
Mag-25	121,2	0,831947	0,623960	<b>0,625</b>	1,248960	1,01248960
Giu-25	121,3	0,915141	0,686356	<b>0,750</b>	1,436356	1,01436356

## NEWS IN MATERIA DI LAVORO

### **“Gestione eventi lesivi” accessibile anche ai datori agricoli**

L'Inail, con un avviso pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che il servizio “Gestione eventi lesivi” e i servizi dispositivi ad esso associati dal 16 luglio 2025 sono disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro agricolo, e ai loro delegati.

Gli stessi servizi saranno disponibili anche agli intermediari dei datori di lavoro di soggetti non assicurati, e loro delegati, profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

Attraverso il servizio "Gestione eventi lesivi" è possibile adempiere all'obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce di infortunio/malattia professionale, visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e inviare le ulteriori informazioni utili al prosieguo dell'istruttoria e alla definizione della pratica di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale.

### **Scuola: strutturale la tutela assicurativa**

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 16 luglio 2025, ha reso noto che è stato approvato, nel corso dell'esame del D.L. 90/2025, da parte della Commissione VII del Senato, l'emendamento che estende, a regime, la tutela assicurativa in favore di studenti e personale docente a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

Dopo le sperimentazioni dei primi due anni, la tutela assicurativa per gli alunni e gli insegnanti di tutte le scuole diventa, dunque, una misura strutturale a partire dal prossimo anno scolastico.

### **Patente a crediti: l'anzianità in CCIA porta fino a 10 crediti in più**

L'INL, con la nota n. 288 del 15 luglio 2025, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 5, c. 7, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, che consente di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 punti) fino a 100 crediti attraverso requisiti aggiuntivi.

In particolare:

- Anzianità di iscrizione in CCIAA. L'anzianità può portare fino a 10 crediti in più, calcolati in base agli anni di iscrizione. Per le imprese italiane il dato viene rilevato automaticamente, mentre per imprese estere e professionisti non iscritti a CCIAA (come gli archeologi) è prevista l'autodichiarazione riferita alla partita IVA o alla gestione separata.

I crediti aumentano con il passare degli anni (es. 10 anni = 3 crediti, 11 anni = 5 crediti);

- Altri requisiti che danno diritto a crediti aggiuntivi. Possono essere presentati: 1) la certificazione di un sistema di gestione della sicurezza UNI EN ISO 45001, rilasciata da organismi accreditati; 2) l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione (MOG) ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, rilasciata da un organismo paritetico; 3) il possesso della certificazione SOA di classifica I o II; 4) un'attestazione di consulenza e monitoraggio con esito positivo rilasciata dagli organismi paritetici.

Questi documenti devono essere caricati con le date di validità, con possibilità di aggiornamento un mese prima della scadenza per non perdere i crediti acquisiti.

## **Pubblico: novità sulla richiesta delle visite per idoneità**

L'INPS, con il messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025, ha reso noto che è disponibile una nuova versione della procedura "Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici", che introduce importanti aggiornamenti volti a migliorare la gestione operativa delle domande e l'utilizzo del sistema da parte dell'Amministrazione e/o Ente datore di lavoro.

In particolare, nell'ambito della gestione delle ricevute post-invio domanda è stata eliminata la visualizzazione del nome del *file* nella colonna "Documento", che viene ora sostituito dalla dicitura "Inserito". Rimane invece visibile, senza modifiche, il contenuto della colonna "Tipologia".

Oltre a questa modifica, la nuova versione riconosce la possibilità di inoltrare da parte dell'Amministrazione e/o Ente datore di lavoro, per la sola tipologia di domanda di inabilità, istanze riferite a cittadini deceduti che hanno presentato in vita apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

In tali casi, la procedura rileva lo stato di decesso e visualizza un messaggio di alert che informa l'Amministrazione e/o l'Ente datore di lavoro della necessità di allegare, per potere proseguire con la compilazione della domanda, la copia dell'istanza presentata in

vita dal dipendente, debitamente protocollata in data anteriore al decesso, nonché il certificato medico previsto dalla normativa.

Nella finestra dedicata all'allegazione dei documenti, oltre ai due documenti obbligatori sopra citati, sono rese disponibili anche ulteriori tipologie documentali facoltative, quali il certificato di morte (modello ISTAT o cartella clinica) e l'eventuale documentazione aggiuntiva ritenuta utile dall'Amministrazione e/o Ente datore di lavoro.

## **L'armatore non può operare ritenute come sostituto d'imposta se non imprenditore**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 10 del 15 luglio 2025, ha chiarito che l'armatore persona fisica che agisce al di fuori dell'attività d'impresa commerciale non può qualificarsi, neppure su opzione, come sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/1973.

Il caso nasce dal quesito di un armatore che, pur non operando come imprenditore commerciale, intendeva effettuare le ritenute fiscali sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti, sostenendo che la norma non precluderebbe tale facoltà.

L'Agenzia ha precisato che la qualifica di sostituto d'imposta spetta solo ai soggetti indicati in modo tassativo dal citato art. 23: enti, società e persone fisiche che esercitano imprese commerciali, agricole o arti e professioni. Non rientrando l'armatore persona fisica non esercente attività commerciale tra tali soggetti, non è possibile per lui operare la ritenuta d'acconto sugli stipendi dei membri dell'equipaggio.

## **Rivalutate le prestazioni economiche per danno biologico 2025**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione "pubblicità legale" del proprio sito istituzionale, il decreto n. 85 del 25 giugno 2025, recante la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2025".

In particolare, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico, di cui alla delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 26 marzo 2025, n. 43, sono rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2025, in misura pari a 0,8%.

## Aggiornato il costo medio orario del lavoro per la ristorazione collettiva

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 63 del 10 luglio 2025, con cui ha determinato, a valere dal mese di giugno 2024, il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”.

L'intervento ministeriale prende origine dal D.Lgs. 36/2023, il nuovo “Codice dei contratti pubblici” che, all'art. 41, c. 13, stabilisce che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

Tenuto conto del rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, stipulato il giorno 5 giugno 2024 tra FIPE-Confindustria Imprese per l'Italia, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI – SERVIZI, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS, dell'accordo integrativo del 26 giugno 2024 con il quale la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs hanno perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, e della comunicazione dell'1 luglio u.s., con la quale le predette Organizzazioni hanno condiviso le tabelle del costo medio orario, il Ministero del Lavoro ha disposto che i nuovi importi decorrano dal mese di giugno 2024, gennaio e settembre 2025; gennaio e settembre 2026; gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027.

Il Decreto prevede anche che il costo è suscettibile di oscillazioni in relazione:

- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l'impresa può usufruire;
- b) ad oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
- c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- d) ad incentivi tecnici spettanti con riferimento alle gare di appalto, concessioni o esecuzioni di opere.

## AUU, il calendario dei pagamenti fino a dicembre 2025

L'INPS, con il messaggio n. 2229 del 14 luglio 2025, ha comunicato le date di accreditamento dei pagamenti dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) relativi ai mesi da luglio 2025 a dicembre 2025, per le prestazioni in corso di godimento che non hanno subito variazioni.

Le date sono le seguenti:

- 21-22 luglio
- 20-21 agosto
- 22-23 settembre
- 20-21 ottobre
- 20-21 novembre
- 17-19 dicembre

Il pagamento della prima rata della prestazione avviene nell'ultima settimana del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Nella stessa data sono accreditati anche gli importi delle rate in cui l'AUU è stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.

## Fondo telecomunicazioni: come stimare la prestazione integrativa

L'INPS, con il messaggio n. 2230 del 14 luglio 2025, ha fornito chiarimenti sui criteri a cui i datori di lavoro interessati devono attenersi ai fini della stima dell'importo da richiedere per la prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.

Si ricorda che il fondo eroga una prestazione integrativa dei trattamenti di CIGS/CIGO/AIS, garantendo ai beneficiari un trattamento complessivo pari all'80% dell'imponibile utile per il calcolo del TFR, per la durata del periodo di concessione del beneficio. La prestazione può essere riconosciuta solo per le autorizzazioni concesse dopo il 14 febbraio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

In analogia alla prestazione principale, anche il calcolo della prestazione integrativa è effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e segue le stesse modalità della prestazione principale. Ai fini della corretta determinazione

della stima dell'importo della prestazione integrativa, l'INPS ha fornito utili esempi nell'allegato 1 al messaggio in commento. Come detto, il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR e corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro con la trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato, con la valorizzazione dell'elemento "MeseTFR" che, a sua volta, al suo interno contiene l'elemento "BaseCalcoloTFR". che deve essere parimenti valorizzato.

Attualmente la procedura consente di presentare domanda esclusivamente per le prestazioni integrative con autorizzazioni concesse a pagamento a conguaglio. Durante la compilazione della domanda, la procedura propone automaticamente le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale, permettendo al datore di lavoro di completare la richiesta inserendo l'importo stimato complessivo della prestazione integrativa. Questo importo deve essere calcolato considerando i dati retributivi disponibili per ogni beneficiario e l'effettivo fabbisogno aziendale. L'importo stimato deve essere inserito al netto dell'importo corrispondente all'integrazione salariale lorda già liquidata per la prestazione principale.

Per le domande trasmesse prima della pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro che riscontrano difformità rispetto alla stima effettuata devono inviare una PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali entro il 13 agosto 2025, indicando il numero progressivo e il protocollo della domanda da modificare insieme al nuovo importo stimato.

Le istruzioni per le integrazioni di prestazioni già erogate a pagamento diretto saranno fornite con un successivo messaggio.

## **Lavoro intermittente ancora ammissibile per le attività dell'elenco**

L'INL, con la nota n. 1180/2025, ha chiarito che è ancora possibile stipulare contratti di lavoro intermittente, a prescindere dall'età del lavoratore, per le attività elencate nella tabella allegata all'abrogato R.D. n. 2657/1923.

L'abrogazione del decreto da parte della L. n. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente. Si deve infatti considerare che il D.M. 23 ottobre 2004, pienamente vigente, ammette la stipulazione del lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. Secondo l'INL, il rinvio è da considerarsi quale meramente materiale e, quindi, ancora valido. In proposito, viene richiamata la circolare ministeriale n. 34/2010, che aveva fornito analoga soluzione.

Pertanto, rimane fermo che il contratto di lavoro intermittente, anche a seguito delle ultime modifiche legislative, può essere stipulato se ricorrono, alternativamente, i seguenti presupposti:

- è stipulato in presenza del requisito anagrafico (soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni);
- a prescindere dall'età del lavoratore, è stipulato secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi;
- sempre a prescindere dall'età del lavoratore (e in assenza di attività individuate dal contratto collettivo), è stipulato con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata all'abrogato R.D. n. 2657/1923 (in attesa che venga adottato un nuovo decreto ministeriale).

## **Autoimpiego: firmato il decreto per gli incentivi**

Il Ministero del lavoro ha reso noto che è stato firmato il decreto che dà attuazione agli incentivi per autoimpiego, lavoro autonomo e professionale previsti dagli articoli 17 e 19 del c.d. Decreto Coesione, ossia il D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).

Le risorse stanziare ammontano a 800 milioni di euro e sono destinate a promuovere l'inclusione attiva e l'inserimento lavorativo attraverso misure specifiche a sostegno dell'avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionali rivolte ai giovani.

Di questi 800 milioni di euro, 700 milioni provengono dal Fondo Sociale Europeo Plus, mentre 100 milioni sono risorse del PNRR, nell'ambito del programma GOL.

Il Ministero del lavoro ricorda che il provvedimento è destinato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, che si trovano in condizioni di disoccupazione, inattività o fragilità sociale e che grazie a queste risorse potranno accedere a percorsi formativi e di accompagnamento, in collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito e avere risorse necessarie all'avvio di attività autonome, imprenditoriali e professionali su tutto il territorio nazionale.

## Patente a crediti: si può delegare la gestione al professionista

L'INL rende noto che, a partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2025, sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti accedendo al Portale dei Servizi INL.

Gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l'applicazione "Gestione deleghe". Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l'associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell'associazione.

In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull'applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare).

Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l'applicazione "Attestazione Legale Rappresentante/Titolare" e successivamente, qualora vogliono designare un delegato, provvedervi tramite l'applicazione "Gestione Deleghe".

Tale procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE.

## I medici di patronato possono trasmettere i certificati di infortunio

L'INAIL rende noto che dal 10 luglio 2025 i medici che collaborano con i Patronati possono compilare e trasmettere i certificati medici di infortunio attraverso il servizio online "Certificati medici di infortunio".

Per l'accesso al servizio online, il professionista deve richiedere preliminarmente alla sede Inail territorialmente competente l'attribuzione del codice medico attraverso l'invio dell'apposito modulo disponibile sul portale al seguente percorso Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Abilitazione ai servizi online > Medico di Patronato.

Maggiori dettagli per la trasmissione dei certificati di infortunio sono presenti nel manuale utente disponibile al percorso Atti e documenti > Assicurazione > sezione Prestazioni > Certificati medici > sezione Certificato medico di infortunio - Supporto al servizio online.

## **Bulgaria: dal 2026 in area Euro**

La Banca Centrale europea, con un comunicato dell'8 luglio 2025, ha reso noto che la Bulgaria entrerà a far parte dell'area dell'euro il 1° gennaio 2026.

Il Consiglio dell'Unione europea ha formalmente approvato l'adesione della Bulgaria all'area fissando il tasso di conversione della moneta bulgara a 1,95583 lev per un euro, ossia alla sua parità centrale nell'ambito dei nuovi Accordi europei di cambio (AEC II) ai quali il paese ha aderito il 10 luglio 2020.

## **Compartecipanti familiari e piccoli coloni: indennità di malattia, maternità e TBC 2025**

L'INPS, con la circolare n. 111 del 16 luglio 2025, ha reso noti gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari agricoli.

La circolare ricorda che le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del DPR 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2025, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2024, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Il reddito applicabile, per l'anno 2025, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a € 65,19.

Gli importi sono riportati nell'allegato alla circolare.

## **Esonero parziale artigiani e commercianti: istanza di riesame non duplicabile**

L'INPS, con il messaggio n. 2253 del 15 luglio 2025, ha ricordato che gli artigiani e i commercianti possono proporre istanza di riesame avverso gli esiti delle verifiche per il riconoscimento dell'esonero contributivo parziale di cui all'art. 1, commi da 20 a 22-bis, L. n. 178/2020.

L'istanza di riesame deve essere proposta con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022. È poi possibile inviare la documentazione necessaria attraverso il link "Riesame" raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al seguente percorso: "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti" > "Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020" > "Consultazione" > "Domanda".

Se l'utente ha già presentato un'istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova.

In questo caso, l'utente deve contattare la Struttura territorialmente competente dell'INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel "Cassetto Previdenziale del Contribuente" dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione "Contatti" la funzionalità "Nuova richiesta" da inviare alla Struttura territorialmente competente dell'Istituto, avendo cura di inserire nell'oggetto "Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale" e nelle note "Esonero contributivo legge n. 178/2020".

## **Mance detassate anche se percepite dai lavoratori somministrati**

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 7 del 15 luglio 2025, ha confermato che la detassazione delle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, legge di bilancio 2023), è applicabile anche ai lavoratori che non sono dipendenti delle strutture stesse, ma dei fornitori esterni.

Con particolare riferimento al caso dei lavoratori somministrati, il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l'agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta.

Anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall'utilizzatore, tra la società di somministrazione (sostituto d'imposta) e la struttura

erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d'imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.

## **Approvato il Testo Unico in materia di IVA**

Il Consiglio dei Ministri, con il comunicato stampa n. 134 del 14 luglio 2025, ha informato che, su proposta del Ministro dell'Economia, sono stati approvati, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (L. 111/2023).

Il primo concerne disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Nella fattispecie, il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un'ottica di maggiore trasparenza ed equità. Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l'obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini. In particolare, l'istituto dell'autotutela obbligatoria viene esteso anche agli atti sanzionatori, chiarendo un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.

Il secondo decreto è un Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto. Questo provvedimento, che ha carattere compilativo, trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell'IVA. Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d'arte, antiquariato e collezione.

## Report produttività: crescono i contratti depositati

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 14 luglio 2025, ha informato che, secondo il consueto report sui contratti che prevedono premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali, relativo alla detassazione dei premi di produttività, si registrano 14.158 contratti attivi, con un incremento di 1.116 nuovi contratti rispetto al 15 maggio scorso e un trend di crescita rispetto allo scorso anno del 4%.

Tra gli oltre 14mila contratti depositati e attivi, la maggior parte (11.581) fa riferimento a contratti aziendali, mentre i restanti sono contratti territoriali (2.577), tipologia che continua a far registrare il tasso di crescita maggiore rispetto all'anno precedente (+10,1%).

Oltre 3,7 milioni lavoratori beneficiari dei premi, per un importo medio annuo di 1.596,50 euro.

Diverse le finalità dei contratti attivi: 11.602 puntano al raggiungimento di obiettivi di produttività, 9.083 di redditività, 7.181 di qualità, mentre 1.489 prevedono un piano di partecipazione e 8.771 prevedono misure di welfare aziendale.

Rispetto alla dimensione delle aziende che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, il 49% riguarda imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante si divide tra le aziende con almeno 100 dipendenti (36%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).

I premi corrisposti ai lavoratori sono sottoposti a un'aliquota per l'imposta sostitutiva che la Legge di Bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 63, della L. n. 197/2022) ha dimezzato rispetto al passato e portato al 5%. La detassazione è stata confermata nella Manovra per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023) e sarà attiva nel triennio 2025-2027 secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 385, legge n. 207/2024). La riduzione opera per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell'anno precedente, fino a un massimo di 3mila euro lordi, incrementabili a 4mila euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

## Gli importi per il 2025 dei contributi volontari agricoli

L'INPS, con la circolare n. 110 del 14 luglio 2025, ha ricordato che le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell'importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2025, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati da tale data, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti.

L'aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2025, pari al 30,30% di cui il 30,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.

Invece, per effetto dell'art. 10 della L. 133/1990, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio settimanale (la prima classe fino a 270,00, la seconda da oltre tale importo e fino a 360,00, la terza fino a 450,00 e infine, l'ultima classe oltre tale importo).

Inoltre, riguardo agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, in conformità all'art. 4 del DPR 1432/1971, e successive modificazioni, l'importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.

Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2025, per il FPLD è pari a 30,30%.

Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del lavoro (per l'anno in corso con il DM 10 giugno 2025, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro).

Infine, l'INPS ricorda che i coloni e i mezzadri reinseriti nell'AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. 184/1997.

## Gruppi societari: in GU il decreto sul calcolo della maxi-deduzione

Sulla G.U. n. 159/2025 è stato pubblicato il Decreto 27 giugno 2025 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze introduce il criterio per determinare il "fattore di

correzione”, con cui viene individuata l’incidenza dei decrementi occupazionali ai fini della c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro di cui al Dlgs 216/2023.

Come si ricorderà quest’ultimo provvedimento, all’articolo 4, comma 2, ha previsto che il calcolo della maggiorazione, nei gruppi interni, avvenga in due step.

Prima di tutto è necessario verificare che la singola società del gruppo soddisfi le condizioni per la fruizione della misura: incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo. Tali requisiti devono essere soddisfatti anche a livello di gruppo, inteso come unico “soggetto economico”.

In secondo luogo, si deve determinare la misura della maggiorazione fruibile. In particolare, occorre considerare la dinamica occupazionale del gruppo, dato che eventuali riduzioni nette degli occupati avvenute in alcune società del gruppo, influenzano il beneficio spettante alle altre società che hanno maturato i presupposti per la fruizione del beneficio.

È qui che interviene il Decreto emanato a fine giugno u.s.. prevedendo che ogni soggetto appartenente al gruppo interno determini la maggiorazione del costo, riducendo quello da assumere ai fini della maggiorazione stessa, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti atempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

## **Riforma disabilità: al via l’applicazione per la certificazione**

In attuazione del D.I. n. 94/2025, nelle province in cui è sperimentata la riforma della disabilità nella compilazione del certificato medico introduttivo, è necessario allegare la documentazione specifica che attesti la patologia in questione, in corrispondenza del codice utilizzato ICD9-CM. E’ necessario però indicare l’opzione per richiedere la valutazione senza necessità della visita diretta (c.d. accertamento agli atti) e contestualmente attiva l’obbligatorietà di compilazione del questionario. La nuova procedura è applicabile anche per la creazione di un certificato medico integrativo, cosa consentita solo nei casi in cui non sia stata già calendarizzata la convocazione a visita.

## APPROFONDIMENTI

### Trento: il Fondo si adegua alla riforma degli ammortizzatori sociali

L'INPS, con la circolare n. 112 del 16 luglio 2025, ha riepilogato la disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento che si è adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali disposta dalla Legge 234/2021, che tra le novità ha previsto l'obbligo di ricomprendere nel campo di applicazione dei Fondi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

L'iter di adeguamento alle novità della Legge di Bilancio 2022 ha avuto inizio il 5 ottobre 2022 quando Confindustria Trento, Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche, Federazione Trentina della Cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino, UIL del Trentino hanno siglato l'accordo con il quale hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni della L. 234/2021.

Dopo l'accordo è stato emanato il decreto interministeriale 15 novembre 2023 (pubblicato in GU n. 9/2024 ed entrato in vigore il 27 gennaio 2024), sostitutivo di quello del 2019, nel quale è contenuta la nuova disciplina del Fondo.

L'Istituto previdenziale evidenzia che le novità di maggiore rilievo riguardano l'ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell'assegno di integrazione salariale, l'applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e una nuova formulazione dell'aliquota ordinaria di contribuzione.

Hanno l'obbligo di aderire al Fondo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell'organico, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio, che, alla data della domanda di concessione del trattamento, abbiano un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

Trova applicazione la riduzione dell'integrazione salariale attualmente pari al 5,84%. Pertanto, l'importo massimo mensile netto dell'assegno di integrazione salariale è pari a 1.311,56 euro per l'anno 2024, e a 1322,05 euro per l'anno 2025.

Per quanto riguarda la durata dell'assegno si veda il seguente schema riepilogativo:

Datori di lavoro	Durata garantita dal Fondo
<ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>26 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile</li> <li>12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS crisi aziendale</li> <li>24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile, per la causale CIGS riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione</li> <li>24 mesi ovvero 36 mesi alle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 148/2015, anche continuativi in un quinquennio mobile, per causale CIGS contratto di solidarietà</li> </ul>

Infine, l'INPS ricorda che il Fondo eroga tutele integrative alla NASPI.

In particolare, le tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro sono destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto 58 anni di età e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Per l'utilizzo delle prestazioni di cui sopra, il Fondo può proporre un contributo integrativo a carico dell'ultimo datore di lavoro.

La circolare fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens sia per l'esposizione dell'evento che del contributo addizionale oltre che per il conguaglio dell'assegno di integrazione salariale.

## **Le novità del modello 770/2025 per i datori di lavoro**

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 75896 del 24 febbraio 2025, ha approvato il modello 770/2025 (redditi 2024) e le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta. Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l'indicazione delle compensazioni operate nonché per l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Con lo stesso provvedimento sono state approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del 770/2025.

Le istruzioni e le specifiche sono state aggiornate in data 5 giugno 2025.

Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY). Gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

### **L'adempimento**

Il modello 770/2025 dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 31 ottobre 2025 e completerà la dichiarazione del sostituto d'imposta, iniziata con la trasmissione delle certificazioni uniche.

Anche quest'anno, i sostituti d'imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770 (massimo 3 invii) inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

- Redditi di lavoro dipendente e assimilati (flusso principale);
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (flusso principale);
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY (flusso principale);
- Locazioni brevi inserite all'interno della CU di cui articolo 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (deve essere allegato al flusso autonomi, se presente);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza (va unito a uno dei flussi principali).

Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto d'imposta abbia trasmesso, entro il 17 marzo 2025 (o trasmetterà entro il 31 ottobre 2025), sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Vediamo, di seguito, quali sono le principali novità che interessano i datori di lavoro.

### **Quadro ST**

Le istruzioni recano alcune novità in relazione alla compilazione del **punto 10 "Note"** del quadro ST. Il punto è compilato, al sussistere dei presupposti, indicando il codice che identifica la particolare causale di versamento. L'elenco dei codici è stato modificato rispetto allo scorso anno.

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo			Importo versato	Interessi	
1	2		6	7	8			
ST2		Note	Codice tributo	Data di versamento			Sospensione	
9	10			14	15	16		
Ravvedimento					Nota		Importo sospeso	

Vengono previsti i seguenti nuovi codici:

**M** – se le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno effettuato il conguaglio entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 (prima e seconda sezione);

**Q** – se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell’importo della ritenuta sulle provvigioni di cui al comma 4, dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (prima sezione).

Si specifica che i seguenti codici sono utilizzabili solo nella prima sezione e non più nella seconda:

*D – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio di fine anno dei redditi erogati nel 2024 nel mese di gennaio 2025 (prima sezione);*

*E – se il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio di fine anno dei redditi erogati nel 2024 nel mese di febbraio 2025 (prima sezione).*

Viene modificata la descrizione del codice U, ora così formulata: Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 16 giugno 2024 ed entro il 16 dicembre 2024, qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo come previsto dall’art. 9 del D.Lgs 8 gennaio 2024 n. 1 (prima sezione).

Sono stati eliminati i seguenti codici che, pertanto, non possono più essere utilizzati:

*N – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell’ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all’IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale all’IRPEF, degli acconti a tassazione separata del secondo acconto IRPEF, del saldo, della prima e della seconda rata di acconto della cedolare secca locazioni prelevato dal sostituto d’imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d’imposta;*

*N.B. è stato contestualmente eliminato dalle istruzioni anche l'esempio relativo alla compilazione in caso di nota N. Le istruzioni e la nota si riferivano alle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta.*

*1 - Versamenti sospesi per gli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Marche e Toscana (art. 1, d.l. 61/2023);*

*2 - Versamenti sospesi per gli eventi alluvionali nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato (art. 21bis, d.l. 145/2023);*

*3 - Versamenti sospesi per gli eventi alluvionali nei territori della Regione Lombardia (art. 3, d.l. 132/2023).*

Sono state modificate le istruzioni per la compilazione del **punto 15 "Sospensione - Nota"**, che deve essere compilato dai sostituti di imposta che, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16.

Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo			Importo versato	Interessi	
mese	anno							
1		2	6			7	8	
Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento			Nota	Sospensione
9	10			giorno mese anno				
<input type="checkbox"/>			1				15	Importo sospeso

In tal caso, nel punto 15 potrà essere utilizzato solo il seguente nuovo codice:

**20** - Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).

N.B. non deve più essere compilato il punto 10 con le note F, L, S.

I precedenti codici da 1 a 15 sono invece stati eliminati.

A seguito della novità in esame, sono state modificate anche le istruzioni per la compilazione del punto 16. Nella nuova formulazione, si precisa che nel punto 16 deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio

2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15. È stato conseguentemente modificato l'esempio di compilazione.

N.B. Rimane utilizzabile, sempre in relazione ai versamenti sospesi, la nota 16, riferita ai territori alluvionati nel 2022 nell'isola di Ischia. Le istruzioni specificano che qualora i sostituti, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2022 alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle agevolazioni individuate dal codice 16, e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2024, devono compilare i campi 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2024 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 11, 15 (codice di sospensione 16) e 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).

Anche in questo caso, pertanto, non deve più essere compilato il punto 10 con le note F, L, S. Inoltre, non viene più compilato il codice 13 (regione Campania) in quanto soppresso.

Dalla sezione II - Addizionale regionale, è stato **eliminato il punto 13 "Codice regione"**, dove era indicato il codice rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome posta nell'Appendice delle istruzioni.

Sezione II Addizionale regionale	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi	
	mese	anno					
ST14	1	2	3	4	5	6	
	Ravvedimento		Note	Codice tributo	Codice regione	Data di versamento	Sospensione
	9	10	11	12	13	giorno mese anno	Nota 15 Importo sospeso 16

L'esposizione dei dati di versamento deve avvenire in forma aggregata. Pertanto, devono essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentano identica data di versamento, codice tributo e periodo di riferimento.

### Quadro ST

Le novità riferite ai **punti 10 "Note" e 15 "Sospensione - Nota"**, si pongono sostanzialmente in linea con quelle introdotte nel quadro ST.

Più precisamente, per il punto 10: introdotto il nuovo codice M; eliminati i codici D, E, N, 1, 2 e 3.

Per il punto 15 sono essere utilizzati solo in nuovo codice 20 (che raggruppa i precedenti codici Covid) o il codice 16 (sospensione Ischia).

**Quadro SX**

Nel **rigo SX1** è stata inserita la **colonna 7 “Indennità tredicesima mensilità”**, in cui deve essere indicato il credito maturato per effetto della indennità corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità di cui all’articolo 2-bis del d.l. 113/2024 (cd Bonus Natale). L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle CU trasmesse. Ai fini della compensazione, è stato utilizzato il codice tributo 1703. L’importo compensato con il codice tributo 1703 confluisce nella colonna 8 “Credito utilizzato in F24”.

	Credito derivante da operazioni di conguaglio o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Versamenti 2024 in eccesso	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	Credito su IVIE versata da società fiduciaria	Credito spettante su ripetizioni di indebitato di cui all'art. 150 D.L. n. 34/2020
<b>SX1</b>	1	2	3	4	5
	Trattamento integrativo speciale	Indennità tredicesima mensilità	Credito utilizzato in F24		
	6	7	8		

NB: dal credito indicato nella colonna 7 sono già dedotti gli importi del Bonus recuperati in quanto non spettanti.

Sono stati eliminati i seguenti rigi: SX35 “Credito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)”; SX36 “Credito di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)”.

Le istruzioni riferite al rigo SX48 “Aiuti di Stato” sono state modificate precisando che deve essere compilato dalle imprese armatrici, residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi iscritte in registri di Stati dell’Unione europea o dello SEE e che esercitano un’attività produttiva di reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Risoluzione 15E del 2 marzo 2021) e che hanno esposto nel rigo SX3, colonna 2, il credito d’imposta istituito dall’art.4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Diversamente, il rigo non deve essere compilato dalle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché la pesca nelle acque interne e lagunari di cui all’art. 2, comma 2 della Legge del 22/12/2008 n. 203.

Il rigo deve essere compilato, inoltre, dai sostituti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa e che hanno usufruito delle agevolazioni per i versamenti delle ritenute previste dall’art. 42 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Le modalità di compilazione delle colonne sono rimaste invariate.

## Atleti e tesserati: premi soggetti alla ritenuta del 20%

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 9 del 15 luglio 2025, ha precisato che i premi corrisposti dalle ASD ed SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione, se corrisposti ad atleti e tecnici tesserati, in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono soggetti alla ritenuta del 20%, in base al combinato disposto dell'art.36, c. 6-quater del Dlgs n. 36/2021 e dell'art. 30, c. 2 del DPR n. 600/1973.

Invece, i premi corrisposti direttamente dalla Federazione, in occasione di manifestazioni sportive ippiche, si ritiene che i premi debbano essere assoggettati a ritenuta nella misura del 4% a titolo di acconto con riguardo a percipienti che esercitano attività di impresa, e a titolo di imposta per tutti gli altri soggetti (combinato disposto dell'art. 5 DL 417/1991 e dell'art. 28, c. 2 del DPR 600/1973).

Secondo l'Agenzia delle entrate, i premi corrisposti da imprese individuali, società commerciali ed enti, diversi da ASD e SSD, nell'ambito della propria attività commerciale, devono essere assoggettati a ritenuta a seconda della rilevanza reddituale che assumono per il percipiente (DPR 600/1973).

Infine, i premi erogati dalla Federazione o da ASD e SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione, nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo (DLgs 36/2021) e percepiti quindi dai lavoratori sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, si ritiene che non sia applicabile la disciplina di cui al combinato disposto dell'art.36, c. 6-quater del Dlgs n. 36/2021 e dell'art. 30, c. 2 del DPR n. 600/1973, anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di contratti di lavoro sportivo, come "premi" correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.

Quest'ultima precisazione si fonda sul fatto che le predette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo le regole proprie della categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa).

L'Agenzia delle entrate affronta anche l'imponibilità ai fini IVA delle predette somme. Secondo la risposta n. 9/2025 le prime tre fattispecie di cui sopra, non sussistendo un rapporto sinallagmatico inteso quale scambio di reciproche prestazioni, non possono

essere qualificate come operazioni rilevanti ai fini IVA. Invece, l'ultima fattispecie (premio erogato nell'ambito di un contratto di lavoro sportivo) deve essere assoggettata a IVA.

## **Edili: niente contributo al Prevedi per i rapporti brevi**

La CNCE, con la lettera circolare n. 22 del 9 luglio 2025, ha reso noto che è stato sottoscritto l'accordo Prevedi da Ance, Associazioni Artigiane e dai sindacati nazionali edili, in merito al contributo contrattuale dovuto al Fondo.

Nel dettaglio, l'accordo prevede che, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che hanno una durata superiore a tre mesi.

Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.

Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.

Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata all'accordo stesso. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro.

Invece, per gli operai il cui rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B. In questo caso, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Il predetto importo non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Quanto detto sopra non vale se l'assunzione riguarda un lavoratore che ha già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR).

In tal caso, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec [datamanagementhrm@legalmail.it](mailto:datamanagementhrm@legalmail.it)

**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



[info@lavorofacile.it](mailto:info@lavorofacile.it)  
0371 941332



[www.lavorofacile.it](http://www.lavorofacile.it)



**lavorofacile.it**  
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)